

Nuove disposizioni concernenti i professori ed i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari

Approvato dal Senato della Repubblica
29/09/2005

*A cura di Rocco Rizzo
Assegnista di Ricerca – Università di Pisa
membro del CUN in rappresentanza dei dottorandi di ricerca
rocco.rizzo@dsea.unipi.it*

Nota preliminare: il presente documento nasce come tentativo di dare un contributo personale (in qualità di Dottore di Ricerca) al dibattito in corso sul DdL. Proprio per questo i commenti che seguono non hanno la pretesa di essere completi né esaustivi ma vogliono semplicemente porre l'attenzione su alcuni punti del DdL cercando di allargare il più possibile la discussione.

Il documento contiene una serie di commenti, generali e puntuali, al Disegno di Legge Delega sullo Stato Giuridico dei Docenti Universitari approvato dal Senato della Repubblica lo scorso 29 Settembre 2005. In fondo ai commenti generali, descritti nelle prime pagine, vi sono quelli puntuali annotati accanto a ciascun comma dell'articolo unico del DdL. Infine, una tabella riportata in ultima pagina indica sinteticamente i punti positivi, quelli critici e quelli assolutamente negativi relativi al DdL.

Commenti Generali:

Sistema di valutazione

E' del tutto assente nel testo qualsiasi riferimento alla valutazione delle attività didattiche e di ricerca dei ricercatori e professori universitari. In particolare, colpisce la dinamica con cui, partendo dal testo base approvato dal Consiglio dei Ministri nel gennaio 2004, il riferimento alla "valutazione" sia andato attenuandosi con i vari passaggi nelle commissioni parlamentari, fino a scomparire del tutto in questa ultima versione approvata il 29 settembre scorso dal Senato. Non è possibile pensare ad un riordino della materia senza l'introduzione di un valido sistema di valutazione che periodicamente (su base almeno triennale) vada a verificare lo standard qualitativo e quantitativo delle attività svolte dai ricercatori e professori universitari, prevedendo al contempo un opportuno sistema premiale e di disincentivi a carico degli Atenei e delle strutture di ricerca di appartenenza dei soggetti valutati. Solo in questo modo si può creare un circolo virtuoso volto alla valorizzazione del merito nei processi di reclutamento ai diversi livelli.

Riserva di posti

L'assenza di riferimenti ad un sistema di valutazione è ancor più sorprendente se abbinato alla serie di provvedimenti, previsti nel testo, volti alla riserva di idoneità a livello nazionale per favorire le progressioni di carriera sulla base dell'anzianità di ruolo.

Sebbene non si possa generalizzare, è sotto gli occhi di tutti che l'istituto delle riserve di posti nei concorsi universitari ha prodotto nel passato non poche storture permettendo l'ingresso nel sistema di soggetti non sempre idonei allo svolgimento di attività di ricerca. Nel presente testo, inoltre, una parte di tali riserve (in particolare quelle per il passaggio da Prof. Associato a Prof. Ordinario) non assume un carattere transitorio come successo negli anni passati ma addirittura permanente non

essendo limitata temporalmente tale possibilità, per esempio indicando il numero di tornate concorsuali in cui far valere la riserva.

In questo modo l'anzianità di ruolo diventa un requisito necessario e sufficiente per la progressione di carriera.

Contratti da Ricercatore a Tempo Determinato

L'introduzione della figura del Ricercatore a Tempo Determinato (RTD) era stata accolta da più parti come un punto positivo per l'assunzione di giovani ricercatori nei primi anni successivi al Dottorato di Ricerca. Purtroppo nel DdL, tale figura è semplicemente aggiunta alle figure di post-dottorato già presenti nelle Università Italiane (Assegni di Ricerca, Borse Post-Doc, Contratti Co.Co.Co, ecc.) senza provvedere ad una contestuale riorganizzazione del settore post dottorato.

La nuova tipologia contrattuale proposta, infatti, dovrebbe essere vista come una sostituzione completa delle innumerevoli e poco dignitose (dal punto di vista economico, previdenziale, ecc.) figure che ogni giorno svolgono la propria attività di ricerca all'interno del mondo accademico. La flessibilità della figura del post-doc, sarebbe comunque ottenuta tramite l'attivazione di questi nuovi contratti considerando che la durata temporale degli stessi è definita come massima. Nulla vieta, quindi, di attivare dei contratti RTD di 2+2, 1+1, ecc. come gli attuali AdR.

Dal punto di vista della proposta presente nel testo legislativo, per poter ritenere positiva l'introduzione della figura del Ricercatore a Tempo Determinato, la norma che la istituisce dovrebbe essere integrata con i seguenti 4 punti da ritenersi indispensabili, pena l'ulteriore peggioramento delle condizioni del post dottorato italiano:

- abolizione degli Assegni di Ricerca e Borse Post-doc (sostituite dai contratti di RTD di durata variabile);
- adeguatezza del trattamento economico;
- libero accesso ai fondi di ricerca;
- limitazione dell'attività didattica da svolgere nei corsi di studio.

Alcune novità positive

Le norme che nel testo paiono avere carattere di positività sono quelle previste ai commi 9, 12 e 13, relative rispettivamente alla chiamata diretta di docenti (PO o PA) stranieri o italiani impegnati all'estero fino ad un massimo di posti del 10% dell'organico di Ateneo ed alla chiamata per chiara fama; alla possibilità di istituire posti di Professore Straordinario con finanziamento a carico di imprese e/o fondazioni; ed alla stipula di convenzioni, sempre con imprese e/o fondazioni, per progetti di ricerca da affidare a docenti universitari con relativa definizione di un incremento stipendiale aggiuntivo.

La positività di tali norme, alcune delle quali, peraltro, già presenti nella legislazione attuale anche se in forma leggermente diversa, è comunque da condizionare all'uso pratico che ne verrà fatto. In particolare per quanto riguarda il comma 13 (posti di Professore Straordinario finanziati da enti esterni), occorre prestare attenzione alla dizione "*elevata qualificazione scientifica e professionale*" che può apparire alquanto aleatoria. Meglio sarebbe limitare tale istituto a chi comunque ha un'idoneità nazionale.

E' da notare, infine, che la norma relativa alla chiamata diretta (comma 9), introduce delle disparità nelle modalità di reclutamento. Un soggetto straniero oppure Italiano che è stato all'estero per 3 anni (svolgendo ovviamente ricerca) può essere nominato direttamente in ruolo. In presenza di un efficace sistema di valutazione delle attività di ricerca e didattica, tale possibilità potrebbe essere estesa anche a soggetti già in servizio nelle Università italiane.

Problemi tecnico-normativi

Contraddittorietà legislativa nel comma 11

Il comma 11, relativo alla possibilità di affidamento di corsi didattici ai ricercatori, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati che hanno alle spalle tre anni di insegnamento (ai sensi dell'art. 12 della L.

341/90), tenuto conto di quanto stabilito dal successivo comma 22, presenta caratteri di contraddittorietà legislativa.

Nello specifico, infatti, limita la possibilità di affidare corsi didattici solo ai soggetti indicati nel testo con il vincolo che abbiano svolto nel passato almeno 3 anni di didattica.

Tale disposizione, congiunta all'abrogazione del suddetto art. 12 della L. 314/90 di cui al successivo comma 22, anche se prevista alla data di approvazione dei decreti delegati, implica che tutti i ricercatori che hanno preso servizio meno di tre anni fa (o parimenti che pur essendo in ruolo da più anni non hanno sommato 3 anni di didattica), e tutti i ricercatori che prenderanno servizio fino al 2013, non potranno più essere affidatari di corsi didattici.

La contraddittorietà della norma è palese nel momento in cui attribuisce il titolo di Prof. Aggregato anche ai ricercatori reclutati ai sensi del precedente comma 7, i quali, con l'abrogazione di cui al successivo comma 22 non potranno essere affidatari di corsi curriculari.

Sebbene sia da verificare la possibilità per tali soggetti di rientrare tra quelli affidatari di corsi secondo il comma 10 del DdL, la norma indicata crea disparità assolutamente non giustificate tra soggetti reclutati con le stesse procedure e per le stesse mansioni, e potrebbe quindi essere impugnata.

Possibile vuoto normativo sui decreti delegati

Un ulteriore problema di tipo legislativo è legato alla tempistica relativa ai decreti delegati di cui al comma 5. Nel caso in cui i decreti delegati non dovessero essere emanati entro il tempo indicato (6 mesi) si creerebbe un vuoto normativo relativo in particolare alle procedure concorsuali per PA e PO. Questo comporterebbe un blocco sine die di tali procedure. A quel punto, infatti, sarebbe necessario provvedere all'approvazione di una nuova legge per poter regolare tale materia.

Per i concorsi da Ricercatore, invece, le norme attuali rimangono immutate fino al 30 Settembre 2013 senza previsione di blocchi temporanei.

Gestione del transitorio sulla chiamata di idonei secondo le attuali procedure concorsuali

Il comma 8, a valere dalla data di approvazione della legge, prevede che *"le università procedono alla copertura dei posti di professore ordinario e associato a conclusione di procedure, disciplinate con propri regolamenti, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, riservate ai possessori della idoneità di cui al comma 5, lettera a)."*

Non dice nulla sulla chiamata di chi ha conseguito l'idoneità con le attuali procedure salvo prolungare il periodo di validità dell'idoneità stessa facendola passare da 3 anni a 5 anni (comma 6: [...] *Sono fatte salve le procedure di valutazione comparativa per posti di professore e ricercatore già bandite alla medesima data. I candidati giudicati idonei, e non chiamati a seguito di procedure già espletate, ovvero i cui atti sono approvati, conservano l'idoneità per un periodo di cinque anni dal suo conseguimento.*)

Dalla lettura congiunta del comma 6 e del comma 8 sembrerebbe che le procedure di chiamata degli idonei secondo la legge in approvazione valgono anche per coloro che hanno conseguito l'idoneità secondo le procedure attualmente in vigore (L. 210/98).

Questo punto è poco chiaro.

Nella sezione che segue sono riportati i commenti puntuali ai singoli commi del DdL.

***Nuove disposizioni concernenti i professori ed i ricercatori universitari
e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari***

Approvato dal Senato della Repubblica
29/09/2005

COMMENTI PUNTUALI SUI SINGOLI COMMI

Art. 1.	Sintesi	Commenti
1. L'università, sede della formazione e della trasmissione critica del sapere, coniuga in modo organico ricerca e didattica, garantendone la completa libertà. La gestione delle università si ispira ai principi di autonomia e di responsabilità nel quadro degli indirizzi fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.	Principi Generali	<i>Nessun commento</i>
2. I professori universitari hanno il diritto e il dovere di svolgere attività di ricerca e di didattica, con piena libertà di scelta dei temi e dei metodi delle ricerche nonché, nel rispetto della programmazione universitaria di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, dei contenuti e dell'impostazione culturale dei propri corsi di insegnamento; i professori di materie cliniche esercitano altresì, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, funzioni assistenziali inscindibili da quelle di insegnamento e ricerca; i professori esercitano infine liberamente attività di diffusione culturale mediante conferenze, seminari, attività pubblicistiche ed editoriali nel rispetto del mantenimento dei propri obblighi istituzionali.	Diritti-Doveri e libertà di ricerca	<i>E' completamente assente qualsiasi riferimento ad un sistema di valutazione delle attività didattiche e di ricerca dei ricercatori e professori universitari. Tale mancanza è ancor più sorprendente se abbinato alla serie di provvedimenti, previsti nei commi successivi, volti alla riserva di idoneità a livello nazionale per favorire le progressioni di carriera sulla base dell'anzianità di ruolo.</i>
3. Ai professori universitari compete la partecipazione agli organi accademici e agli organi collegiali ufficiali riguardanti la didattica, l'organizzazione e il coordinamento delle strutture didattiche e di ricerca esistenti nella sede universitaria di appartenenza.	Partecipazione organi collegiali	<i>Nessun commento</i>
4. Il professore, a qualunque livello appartenga, nel periodo dell'anno sabbatico, concesso ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è abilitato senza restrizione alcuna alla presentazione di richieste e all'utilizzo dei fondi per lo svolgimento delle attività.	Anno sabbatico	<i>Nessun commento</i>

<p>5. Allo scopo di procedere al riordino della disciplina concernente il reclutamento dei professori universitari garantendo una selezione adeguata alla qualità delle funzioni da svolgere, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni universitarie, uno o più decreti legislativi attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p>a) il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca bandisce, con proprio decreto, per settori scientifico-disciplinari, procedure finalizzate al conseguimento della idoneità scientifica nazionale, entro il 30 giugno di ciascun anno, distintamente per le fasce dei professori ordinari e dei professori associati, stabilendo in particolare:</p> <p>1) le modalità per definire il numero massimo di soggetti che possono conseguire l'idoneità scientifica per ciascuna fascia e per settori disciplinari pari al fabbisogno, indicato dalle università, incrementato di una quota non superiore al 40 per cento, per cui è garantita la relativa copertura finanziaria e fermo restando che l'idoneità non comporta diritto all'accesso alla docenza, nonché le procedure e i termini per l'indizione, l'espletamento e la conclusione dei giudizi idoneativi, da svolgere presso le università, assicurando la pubblicità degli atti e dei giudizi formulati dalle commissioni giudicatrici; per ciascun settore disciplinare deve comunque essere bandito almeno un posto di idoneo per quinquennio per ciascuna fascia;</p> <p>2) l'eleggibilità, ogni due anni, da parte di ciascun settore scientifico-disciplinare, di una lista di commissari nazionali, con opportune regole di non immediata rieleggibilità;</p> <p>3) la formazione della commissione di ciascuna valutazione comparativa mediante sorteggio di cinque commissari nazionali. Tutti gli oneri relativi a ciascuna commissione di valutazione sono posti a carico dell'ateneo ove si espleta la procedura, come previsto al numero 1);</p> <p>4) la durata dell'idoneità scientifica non superiore a quattro anni, e il limite di ammissibilità ai giudizi per coloro che, avendovi partecipato, non conseguono l'idoneità;</p> <p>b) sono stabiliti i criteri e le modalità per riservare, nei giudizi di idoneità per la fascia dei professori ordinari, una quota pari al 25 per cento aggiuntiva rispetto al contingente di cui alla lettera a), numero 1), ai professori associati con un'anzianità di servizio non inferiore a quindici anni, compreso il servizio prestato come professore associato non confermato, maturata nell'insegnamento di materie ricomprese nel settore scientifico-disciplinare oggetto del bando di concorso o in settori affini, con una priorità per i settori scientifico-disciplinari che non abbiano</p>	<p>Principi generali per delega su concorsi.</p> <p>Concorsi ad anni alterni per PO e PA bandite dal Ministro (e non più dal Rettore come ora) entro il 30 giugno di ogni anno.</p> <p>A regime (vale a dire dopo 4 tornate per PA e 2 per PO (cioè dopo 8 anni per PA e 4 per PO). Cfr. commi successivi) il numero di idonei da bandire è pari ai posti richiesti dagli Atenei + il 40%.</p> <p>Le commissioni sono formate da 5 membri per ciascun concorso estratti a sorte da una lista di N possibili commissari (con N maggiore di 5) eletti al proprio interno da ciascun settore scientifico disciplinare.</p> <p>Durata idoneità (4 anni) e limite a numero massimo di partecipazione ai concorsi.</p> <p>Riserve di posti (in aggiunta a quelli banditi).</p> <p>Ne usufruiscono:</p> <p>a) i PA con almeno 15 anni di anzianità di ruolo che vogliono diventare PO (con una quota del 25%).</p> <p>Vale a dire che se il MIUR bandisce 100 posti per PO in un settore, vengono fatti 125 idonei. La quota in eccesso ai 100 è riservata ai PA di cui sopra.</p>	<p><i>La nuova procedura è praticamente identica a quella utilizzata fino al 1998. Il grosso limite di tali procedure, sostituite in seguito dalla L. 210 del 98 con l'introduzione dei bandi locali, era quello della puntualità temporale di svolgimento dei concorsi. Anche allora nella legge era previsto che i bandi fossero a cadenza temporale prefissata ma, alla fine, di concorsi, ne sono stati fatti pochi e con un'evoluzione temporale lasca. Inoltre le procedure di questo tipo sono sicuramente molto più lunghe (il numero di candidati è molto più ampio) ed è più facile l'insorgere di problemi che portano a ricorsi e quindi al blocco dell'intero concorso. L'obiezione sulla puntualità temporale è stata rigettata dal Ministero introducendo nel testo l'indicazione di una data fissa annuale entro la quale emanare i bandi (il 30 Giugno di ogni anno). Questo darebbe la possibilità di avviare procedure penali per omissione di atti d'ufficio. Ma la questione è comunque critica.</i></p> <p><i>Preso atto dei limiti di cui sopra, non si capisce quali siano i vantaggi delle nuove procedure. Dal punto di vista pratico, infatti, le cose non cambieranno molto. Rimangono sempre due fasi (previste, anche se in forma leggermente diversa, dalla legge attuale): idoneità nazionale e procedura comparativa locale (gestita tramite regolamenti di Ateneo).</i></p> <p><i>Gli svantaggi invece sono chiarissimi: si perderà in autonomia (sarà il Ministro a bandire e non più il Rettore) ed anche in flessibilità e durata temporale delle procedure concorsuali senza un reale vantaggio rispetto alle modalità attuali sull'esito dei concorsi.</i></p> <p><i>Inoltre è certo il non rispetto dei tempi biennali per i bandi. I numeri in gioco sugli idonei (100% in più delle richieste degli Atenei + % di posti riservati) sono abbastanza alti e non immediatamente assorbibili dalle Università. Se in giro ci sono ancora idonei non chiamati dagli Atenei, prima che sia possibile bandire nuovi posti è necessario esaurire la lista di idoneità del concorso precedente.</i></p> <p><i>Per risolvere i punti critici delle attuali modalità concorsuali, sarebbe bastato apportare qualche correttivo procedurale ed introdurre un adeguato sistema di valutazione.</i></p> <p><i>Notazione supplementare: l'idea di tornare ai concorsi nazionali è partita da un luogo comune secondo cui, nei concorsi dal 1998 ad oggi, la percentuale di personale assunto che era già nei ruoli dell'Università chiamante (vale a dire il problema della mobilità dei docenti tra le Università) è stata molto maggiore di quanto non lo fosse stata negli anni precedenti. Tale assunto però non è stato affatto dimostrato ed anzi, alcune valutazioni, seppure effettuate solo su pochi settori, hanno dimostrato il contrario.</i></p>
---	---	--

<p>bandito concorsi negli ultimi cinque anni;</p> <p>c) nelle prime quattro tornate dei giudizi di idoneità per la fascia dei professori associati è riservata una quota del 15 per cento aggiuntiva rispetto al contingente di cui alla lettera a), numero 1), ai professori incaricati stabilizzati, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai ricercatori confermati che abbiano svolto almeno tre anni di insegnamento nei corsi di studio universitari. Una ulteriore quota dell'1 per cento è riservata ai tecnici laureati già ammessi con riserva alla terza tornata dei giudizi di idoneità per l'accesso al ruolo dei professori associati bandita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e non valutati dalle commissioni esaminatrici;</p> <p>d) nelle prime quattro tornate dei giudizi di idoneità per la fascia dei professori associati di cui alla lettera a), numero 1), l'incremento del numero massimo di soggetti che possono conseguire l'idoneità scientifica rispetto al fabbisogno indicato dalle università è pari al 100 per cento del medesimo fabbisogno;</p> <p>e) nelle prime due tornate dei giudizi di idoneità per la fascia dei professori ordinari di cui alla lettera a), numero 1), l'incremento del numero massimo di soggetti che possono conseguire l'idoneità scientifica rispetto al fabbisogno indicato dalle università è pari al 100 per cento del medesimo fabbisogno.</p>	<p>b) i Ricercatori confermati, i professori incaricati stabilizzati, e gli assistenti di ruolo ad esaurimento che abbiano svolto almeno 3 anni di insegnamento nei corsi universitari (con una quota del 15%). Vale a dire che se il MIUR bandisce 100 posti per PA in un settore, vengono fatti 115 idonei. La quota in eccesso ai 100 è riservata ai soggetti di cui sopra. Al contrario del comma precedente tale riserva rimane in vigore solo per le prime 4 tornate (cioè per i primi 8 anni). E' prevista la riserva dell'1% anche per i tecnici laureati che non sono riusciti a diventare PA con le riserve previste a suo tempo dalla 382 del 1980.</p> <p><u>Fase transitoria:</u> prime 4 tornate (cioè per i primi 8 anni) per PA e prime 2 tornate (cioè primi 4 anni): il numero di idonei da bandire è pari ai posti richiesti dagli Atenei + il 100%. Vale a dire che se gli Atenei chiedono 100 posti per PA o PO, il MIUR bandisce ne 200 posti per ciascuna fascia. Sul totale poi vengono aggiunti i posti riservati.</p>	<p><i>Infine un piccolo commento sul problema della valutazione. Sino a che non entrerà in funzione un sistema di valutazione periodico e sistematico delle attività di didattica e ricerca dei docenti universitari, legato ad un sistema premiale e di disincentivi per gli Atenei e le strutture di ricerca di appartenenza dei singoli docenti, nessuna procedura di reclutamento e progressione di carriera produrrà gli esiti sperati: la valorizzazione del merito.</i></p> <p><u>Posti riservati:</u></p> <p><i>L'idea dei posti riservati è assolutamente negativa. Se un docente o un ricercatore ha una certa anzianità di ruolo, in teoria, se è meritevole non dovrebbe avere nessun problema ad affrontare una comparazione valutativa con uno più giovane. Perché allora introdurre per le progressioni di carriera dei canali privilegiati? Sebbene non si possa generalizzare, è sotto gli occhi di tutti che l'istituto delle riserve di posti nei concorsi universitari ha prodotto nel passato non poche storture permettendo l'ingresso nel sistema di soggetti non sempre idonei allo svolgimento di attività di ricerca. Stupisce che il passato abbia smesso di insegnare al presente. E' vero che ci possono essere casi particolari di ricercatori e/o docenti che per vari motivi (contrastanti interni alle strutture, ecc.) non sono riusciti a progredire in carriera, ma oltre al fatto che il loro numero non è così elevato, la norma prevista non risolve il problema. Inoltre, l'istituto delle riserve di posti di solito è sempre stato introdotto per sanare questioni di tipo transitorio. In questo caso, invece, si introduce una metodologia di progressione di carriera di tipo permanente. L'idoneità per il passaggio da PA a PO potrebbe avvenire automaticamente una volta maturati i 15 anni di anzianità, con la partecipazione alla quota riservata del 25% nei concorsi. Queste norme sono quelle che impediranno di utilizzare i fondi per l'ingresso dei giovani. E' da considerare infatti che gli idonei sono solitamente soggetti già strutturati nei ruoli accademici ed oltre al fatto di partecipare a tutti i livelli ai processi decisionali di allocazione delle risorse (Dipartimenti, Facoltà, Senati Accademici e CdA), possono esercitare una forte pressione per la propria progressione di carriera, nei momenti elettorali (Direttori di Dip., Presidi, Rettori). Al contrario, i non strutturati (dottorandi, assegnisti di ricerca, borsisti post-doc, ecc.), non partecipando direttamente alla fase di governo degli Atenei (vi è una quasi totale assenza di una loro rappresentanza negli organi accademici), non hanno la possibilità di intervenire sull'allocazione delle risorse. E' proprio per questo che negli anni passati i soggetti a cui è scaduta l'idoneità perché non chiamati da nessun Ateneo, sono stati pochi.</i></p>
---	---	---

<p>6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono bandite per la copertura dei posti di professore ordinario e professore associato esclusivamente le procedure di cui al comma 5, lettera a). Sono fatte salve le procedure di valutazione comparativa per posti di professore e ricercatore già bandite alla medesima data. I candidati giudicati idonei, e non chiamati a seguito di procedure già espletate, ovvero i cui atti sono approvati, conservano l'idoneità per un periodo di cinque anni dal suo conseguimento. La copertura dei posti di professore ordinario e di professore associato da parte delle singole università, mediante chiamata dei docenti risultati idonei, tenuto conto anche di tutti gli incrementi dei contingenti e di tutte le riserve previste dalle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 5, deve in ogni caso avvenire nel rispetto dei limiti e delle procedure di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e all'articolo 1, comma 105, della legge 30/10/2004, n. 311.</p>	<p>Salvacondotto per i concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge.</p> <p>I soggetti che hanno ottenuto l'idoneità con le norme previgenti la presente legge (vale a dire ai sensi della L. 210 del 1998) conservano l'idoneità per 5 anni.</p> <p>Le chiamate degli idonei devono comunque sottostare alle leggi sulla programmazione triennale previste dalla finanziaria del 2004.</p>	<p><i>Bloccare i concorsi alla data di approvazione della legge (e non alla data di approvazione dei decreti delegati come sarebbe stato più logico) vuol dire un blocco di oltre un anno e mezzo (6 mesi per i decreti delegati; diversi mesi per l'approvazione da parte dei singoli Atenei dei regolamenti locali per le procedure di valutazione per la chiamata degli idonei; tempistica per l'emanazione dei bandi e l'espletamento dei concorsi...).</i></p> <p><i>La norma è ancora più pericolosa nel caso in cui i decreti delegati non riuscissero ad essere emanati entro i termini previsti dal comma 5 (6 mesi).</i></p> <p><i>In questo caso per sbloccare la situazione sarà necessario intervenire con un'altra legge con un allungamento imprecisato dei tempi.</i></p> <p><i>Il blocco prolungato di tali procedure avrà come esito che al riavvio delle prime tornate concorsuali ci sarà un elevato numero di posti richiesti e quindi di partecipanti. Con tutti gli svantaggi descritti sopra.</i></p>
<p>7. Per la copertura dei posti di ricercatore sono bandite fino al 30 settembre 2013 le procedure di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210. In tali procedure sono valutati come titoli preferenziali il dottorato di ricerca e le attività svolte in qualità di assegnisti e contrattisti ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, di borsisti postdottorato ai sensi della legge 30 novembre 1989, n. 398, nonché di contrattisti ai sensi del comma 14 del presente articolo. L'assunzione di ricercatori a tempo indeterminato ai sensi del presente comma è subordinata ai medesimi limiti e procedure previsti dal comma 6 per la copertura dei posti di professore ordinario e associato.</p>	<p>I posti da ricercatore a tempo INdeterminato possono essere banditi secondo le norme previgenti la presente legge (L. 210 del 1998) fino al 30 Settembre 2013.</p> <p>In questi concorsi vengono valutati come titoli preferenziali il titolo di Dottore di Ricerca, gli anni di assegni di ricerca, le borse post-doc.</p>	<p><i>Norma positiva rispetto alla prospettiva della messa ad esaurimento immediata di tale fascia. Non risolve però l'idea di struttura della carriera universitaria che è alle spalle del DdL.</i></p> <p><i>I titoli preferenziali, inoltre, sono assolutamente aleatori. Anche ora è così ma la commissione può benissimo non tenerne conto. Sarebbe necessario introdurre l'obbligatorietà del titolo di DdR.</i></p>
<p>8. Le università procedono alla copertura dei posti di professore ordinario e associato a conclusione di procedure, disciplinate con propri regolamenti, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, riservate ai possessori della idoneità di cui al comma 5, lettera a). La delibera di chiamata definisce le fondamentali condizioni del rapporto, tenuto conto di quanto disposto dal comma 16, prevedendo il trattamento economico iniziale attribuito ai professori di ruolo a tempo pieno ovvero a tempo definito della corrispondente fascia, anche a carico totale o parziale di altri soggetti pubblici o privati, mediante la stipula di apposite convenzioni pluriennali di durata almeno pari alla durata del rapporto. La quota degli oneri derivanti dalla copertura dei posti di professore ordinario o associato a carico delle università è soggetta ai limiti e alle procedure di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.</p>	<p>Per la chiamata degli idonei le Università devono prevedere dei regolamenti interni. Tali regolamenti disciplinano le modalità con le quali gli Atenei coprono i posti richiesti scegliendo i soggetti dalla lista nazionale degli idonei.</p> <p>La delibera di chiamata contiene indicazioni sul tipo di incarico (tempo pieno-tempo definito) ed anche il <u>trattamento economico</u>.</p>	<p><i>Si introduce la contrattazione del trattamento economico a livello locale.</i></p>

<p>9. Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, le università, previa attestazione della sussistenza di adeguate risorse nei rispettivi bilanci, possono procedere alla copertura di una percentuale non superiore al 10 per cento dei posti di professore ordinario e associato mediante chiamata diretta di studiosi stranieri, o italiani impegnati all'estero, che abbiano conseguito all'estero una idoneità accademica di pari livello ovvero che, sulla base dei medesimi requisiti, abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un periodo di docenza nelle università italiane, e possono altresì procedere alla copertura dei posti di professore ordinario mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama, cui è attribuito il livello retributivo più alto spettante ai professori ordinari. A tale fine le università formulano specifiche proposte al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca che, previo parere del Consiglio universitario nazionale (CUN) concede o rifiuta il nulla osta alla nomina.</p>	<p>Chiamata diretta di docenti (PO o PA) stranieri o italiani impegnati all'estero fino ad un massimo di posti del 10% dell'organico di Ateneo.</p> <p>Chiamata per chiara fama.</p>	<p><i>Norma positiva.</i> <i>Anche se si introducono delle disparità nelle modalità di reclutamento. Un soggetto straniero oppure Italiano che è stato all'estero per 3 anni (svolgendo ovviamente ricerca) può essere nominato direttamente in ruolo.</i> <i>In presenza di un efficace sistema di valutazione delle attività di ricerca e didattica, tale possibilità potrebbe essere estesa anche a soggetti italiani.</i></p>
<p>10. Sulla base delle proprie esigenze didattiche e nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, previo espletamento di procedure, disciplinate con propri regolamenti, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, le università possono conferire incarichi di insegnamento gratuiti o retribuiti, anche pluriennali, nei corsi di studio di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, a soggetti italiani e stranieri, ad esclusione del personale tecnico amministrativo delle università, in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali e a soggetti incaricati all'interno di strutture universitarie che abbiano svolto adeguata attività di ricerca debitamente documentata, sulla base di criteri e modalità definiti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto, sentiti la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) e il CUN. Il relativo trattamento economico è determinato da ciascuna università nei limiti delle compatibilità di bilancio sulla base di parametri stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per la funzione pubblica.</p>	<p>Incarichi di insegnamento (gratuiti o retribuiti) a soggetti italiani o stranieri (escluso il personale tecnico delle Università) in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali.</p>	<p><i>Questa norma è critica.</i> <i>Gli "adeguati requisiti scientifici e professionali" sono aleatori.</i> <i>Far insegnare soggetti che non fanno ricerca non è "Università".</i></p>
<p>11. Ai ricercatori, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché ai professori incaricati stabilizzati, sono affidati, con il loro consenso e fermo restando il</p>	<p>Ai ricercatori, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati che hanno svolto tre anni di insegnamento sono affidati, tramite il loro consenso, e <u>gratuitamente</u>, corsi didattici.</p> <p>Per il periodo in cui coprono i corsi viene</p>	<p><i>Questo comma, tenuto conto di quanto stabilito dal successivo comma 22, presenta caratteri di contraddittorietà legislativa.</i> <i>Nello specifico, infatti, limita la possibilità di affidare corsi didattici solo ai soggetti indicati nel testo con il vincolo che abbiano svolto nel passato almeno 3 anni di didattica.</i> <i>Tale disposizione, congiunta all'abrogazione del suddetto art. 12 della L.</i></p>

<p>rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico, corsi e moduli curriculari compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi accademici nonché compiti di tutorato e di didattica integrativa. Ad essi è attribuito il titolo di professore aggregato per il periodo di durata degli stessi corsi e moduli. Lo stesso titolo è attribuito, per il periodo di durata dell'incarico, ai ricercatori reclutati come previsto al comma 7, ove ad essi siano affidati corsi o moduli curriculari.</p>	<p>attribuito il titolo di <u>Professore aggregato.</u></p>	<p><i>314/90 di cui al successivo comma 22, anche se prevista alla data di approvazione dei decreti delegati, implica che tutti i ricercatori che hanno preso servizio meno di tre anni fa (o parimenti che pur essendo in ruolo da più anni non hanno sommato 3 anni di didattica), e tutti coloro che prenderanno servizio ai sensi del comma 7 del presente articolo non potranno più essere affidatari di corsi didattici.</i></p> <p><i>La contraddittorietà della norma è palese nel momento in cui attribuisce il titolo di Prof. Aggregato anche ai ricercatori reclutati ai sensi del precedente comma 7, i quali, con l'abrogazione di cui al successivo comma 22 non potranno essere affidatari di corsi curriculari.</i></p> <p><i>La soluzione potrebbe essere la non abrogazione dell'art. 12 della L. 341/90, oppure la limitazione dell'obbligo di possesso dei 3 anni di insegnamento ai soli tecnici laureati.</i></p> <p><i>E' da verificare se tali soggetti possono rientrare tra quelli affidatari di corsi secondo il precedente comma 10 della presente legge.</i></p> <p><i>In ogni caso la norma crea disparità assolutamente non giustificate</i></p>
<p>12. Le università possono realizzare specifici programmi di ricerca sulla base di convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, che prevedano anche l'istituzione temporanea, per periodi non superiori a sei anni, con oneri finanziari a carico dei medesimi soggetti, di posti di professore straordinario da coprire mediante conferimento di incarichi della durata massima di tre anni, rinnovabili sulla base di una nuova convenzione, a coloro che hanno conseguito l'idoneità per la fascia dei professori ordinari, ovvero a soggetti in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale. Ai titolari degli incarichi è riconosciuto, per il periodo di durata del rapporto, il trattamento giuridico ed economico dei professori ordinari con eventuali integrazioni economiche, ove previste dalla convenzione. I soggetti non possessori dell'idoneità nazionale non possono partecipare al processo di formazione delle commissioni di cui al comma 5, lettera a), numero 3), né farne parte, e sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo per l'accesso alle cariche di preside di facoltà e di rettore. Le convenzioni definiscono il programma di ricerca, le relative risorse e la destinazione degli eventuali utili netti anche a titolo di compenso dei soggetti che hanno partecipato al programma.</p>	<p>Istituzione di posti di professore straordinario (di durata 3+3) pagati dall'industria. I soggetti beneficiari devono avere l'idoneità nazionale oppure avere un'elevata qualificazione scientifica e professionale.</p>	<p><i>Norma positiva.</i></p> <p><i>Attenzione però all'uso indiscriminato e soprattutto per fini diversi da quello per cui è pensato. In particolare la dizione "elevata qualificazione scientifica e professionale" è aleatoria. In Italia è facile dimostrare tale qualifica. Meglio sarebbe limitare tale istituto a chi comunque ha un'idoneità nazionale.</i></p>
<p>13. Le università possono stipulare convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, con oneri finanziari posti a carico dei medesimi, per realizzare programmi di ricerca affidati a professori universitari, con definizione del loro compenso aggiuntivo a valere sulle medesime risorse finanziarie e senza pregiudizio per il loro <i>status</i> giuridico ed</p>	<p>Convenzioni con imprese, affidate a docenti Universitari con definizione di un compenso aggiuntivo rispetto allo stipendio.</p>	<p><i>Norma positiva</i></p>

<p>economico, nel rispetto degli impegni di istituto.</p> <p>14. Per svolgere attività di ricerca e di didattica integrativa le università, previo espletamento di procedure disciplinate con propri regolamenti che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, possono instaurare rapporti di lavoro subordinato tramite la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato con soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero, o, per le facoltà di medicina e chirurgia, del diploma di scuola di specializzazione, ovvero con possessori di laurea specialistica e magistrale o altri studiosi, che abbiano comunque una elevata qualificazione scientifica, valutata secondo procedure stabilite dalle università. I contratti hanno durata massima triennale e possono essere rinnovati per una durata complessiva di sei anni. Il trattamento economico di tali contratti, rapportato a quello degli attuali ricercatori confermati, è determinato da ciascuna università nei limiti delle compatibilità di bilancio e tenuto conto dei criteri generali definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per la funzione pubblica. Il possesso del titolo di dottore di ricerca o del diploma di specializzazione, ovvero l'espletamento di un insegnamento universitario mediante contratto stipulato ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, costituisce titolo preferenziale. L'attività svolta dai soggetti di cui al presente comma costituisce titolo preferenziale da valutare obbligatoriamente nei concorsi che prevedano la valutazione dei titoli. I contratti di cui al presente comma non sono cumulabili con gli assegni di ricerca di cui all'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti. Ai fini dell'inserimento dei corsi di studio nell'offerta formativa delle università, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca deve tener conto del numero dei professori ordinari, associati e aggregati e anche del numero dei contratti di cui al presente comma.</p>	<p>Istituzione di posti da Ricercatore a Tempo Determinato (RTD) di durata 3+3.</p> <p>Stipendio "rapportato" a quello dei ricercatori confermati.</p>	<p><i>Norma critica. Potrebbe diventare potenzialmente positiva a condizione (indispensabile) che sia integrata con i punti seguenti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>necessità di abolizione degli Assegni di Ricerca (AdR) e Borse Post-doc (sostituite dai contratti di RTD di durata variabile). Gli Atenei a parità di risorse preferiranno sempre e comunque gli AdR ai contratti per Ricercatori a Tempo Determinato (RTD) perché più economici. Questo farà sì che il percorso accademico si allungherà molto: dopo il DdR si avrà l'AdR (2+2) e solo a valle si avrà un contratto di RTD (3+3). Si sposterà quindi molto in avanti l'età nella quale si deciderà la possibilità di poter rimanere in Università oppure andare via. Inoltre, dal punto di vista contrattuale/previdenziale, gli AdR sono molto poco favorevoli. L'idea corretta potrebbe essere: DdR→RTD→poi o tenure track per PA oppure collocamento extrauniversitario. La flessibilità del contratto sarebbe comunque ottenuta considerando che la durata temporale del contratto è definita come massima. Nulla vieta di attivare dei contratti RTD di 2+2, 1+1, ecc. come gli attuali AdR.</i> - <i>adeguatezza del trattamento economico. Il comma 14 non è molto chiaro perché parla di "trattamento economico rapportato a quello dei ricercatori confermati" ma non parla di quanto debba essere questo rapporto.</i> - <i>libero accesso ai fondi di ricerca.</i> - <i>È opportuno limitare il più possibile (o quantomeno definire al meglio) il tipo di attività didattica integrativa ed il suo impegno temporale per evitare un eccessivo aggravio a scapito dell'attività di ricerca che deve comunque essere prevalente. Purtroppo, la frase conclusiva del comma, riferito alla programmazione didattica (attivazione di corsi) degli Atenei fa riferimento esplicito anche al numero di contratti RTD, supponendo chiaramente un loro coinvolgimento pieno nella gestione dell'offerta formativa.</i>
<p>15. Il conseguimento dell'idoneità scientifica di cui al comma 5, lettera a), costituisce titolo legittimante la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla dirigenza pubblica secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro per la funzione pubblica, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ed è titolo valutabile nei concorsi pubblici che prevedano la valutazione dei titoli.</p>	<p>Valutazione del contratto ai fini della partecipazione a concorsi per la pubblica amministrazione.</p>	<p><i>Norma positiva anche se assolutamente ininfluenza.</i></p>
<p>16. Resta fermo, secondo l'attuale struttura retributiva, il trattamento economico dei professori universitari articolato</p>	<p>Tempo pieno: 350 ore di didattica di cui 120 di didattica frontale.</p>	<p><i>Nessun commento</i></p>

<p>secondo il regime prescelto a tempo pieno ovvero a tempo definito. Tale trattamento è correlato all'espletamento delle attività scientifiche e all'impegno per le altre attività, fissato per il rapporto a tempo pieno in non meno di 350 ore annue di didattica, di cui 120 di didattica frontale, e per il rapporto a tempo definito in non meno di 250 ore annue di didattica, di cui 80 di didattica frontale. Le ore di didattica frontale possono variare sulla base dell'organizzazione didattica e della specificità e della diversità dei settori scientifico-disciplinari e del rapporto docenti-studenti, sulla base di parametri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Ai professori a tempo pieno è attribuita una eventuale retribuzione aggiuntiva nei limiti delle disponibilità di bilancio, in relazione agli impegni ulteriori di attività di ricerca, didattica e gestionale, oggetto di specifico incarico, nonché in relazione ai risultati conseguiti, secondo i criteri e le modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la funzione pubblica. Per il personale medico universitario, in caso di svolgimento delle attività assistenziali per conto del Servizio sanitario nazionale, resta fermo lo speciale trattamento aggiuntivo previsto dalle vigenti disposizioni.</p>	<p>Tempo definito: 250 ore di didattica di cui 80 di didattica frontale.</p> <p>Retribuzione aggiuntiva in caso di impegni ulteriori relativi alla ricerca, didattica e di governo universitario.</p>	
<p>17. Per i professori ordinari e associati nominati secondo le disposizioni della presente legge il limite massimo di età per il collocamento a riposo è determinato al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età, ivi compreso il biennio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, ed è abolito il collocamento fuori ruolo per limiti di età.</p>	<p>In pensione a 70 anni per tutti i PA e PO nominati secondo la presente legge. E' abolito il fuori ruolo.</p> <p>Per gli attuali docenti rimangono le norme attualmente in vigore.</p>	<p><i>Norma positiva. Potrebbe essere estesa anche al personale nominato in ruolo ai sensi delle norme attualmente vigenti.</i></p>
<p>18. I professori di materie cliniche in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono le proprie funzioni assistenziali e primarie, inscindibili da quelle di insegnamento e ricerca e ad esse complementari, fino al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età, ferma restando l'applicazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni.</p>	<p>Disposizioni per i docenti di Medicina.</p>	<p><i>Nessun commento</i></p>
<p>19. I professori, i ricercatori universitari e gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge conservano lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento, ivi compreso l'assegno aggiuntivo di tempo pieno. I professori possono optare per il regime di cui al presente articolo e con salvaguardia dell'anzianità acquisita.</p>	<p>Mantenimento dello Stato Giuridico attuale per i professori e ricercatori in servizio alla data di approvazione della presente legge.</p> <p>Tali soggetti possono comunque optare per il nuovo Stato Giuridico mantenendo l'anzianità di servizio.</p>	<p><i>Norma positiva. Anche se, escludendo le modalità concorsuali, non è chiarissima la differenza (per i PA e PO) tra il vecchio ed il nuovo Stato Giuridico.</i></p>
<p>20. Per tutto il periodo di durata dei contratti di diritto privato di cui al comma 14, i dipendenti delle amministrazioni statali sono</p>	<p>Norme particolari per i dipendenti pubblici.</p>	<p><i>Nessun commento</i></p>

collocati in aspettativa senza assegni né contribuzioni previdenziali, ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione è prevista dagli ordinamenti di appartenenza, parimenti senza assegni né contributi previdenziali.		
21. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con i Ministri dell'interno, degli affari esteri e del lavoro e delle politiche sociali, sono definite specifiche modalità per favorire l'ingresso in Italia dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea chiamati a ricoprire posti di professore ordinario e associato ai sensi dei commi 8 e 9, ovvero cui siano attribuiti gli incarichi di cui ai commi 10 e 12.	Norme particolari per immigrazione docenti.	<i>Nessun commento</i>
22. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 5 sono abrogati l'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e gli articoli 1 e 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210. Relativamente al reclutamento dei ricercatori l'abrogazione degli articoli 1 e 2 della legge n. 210 del 1998 decorre dal 30 settembre 2013; sono comunque portate a compimento le procedure in atto alla predetta data.	Abrogazione norme leggi precedenti.	<i>Cfr. commento al comma 11.</i>
23. I decreti legislativi di cui al comma 5 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, sentiti la CRUI e il CUN e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Ciascuno degli schemi di decreto legislativo deve essere corredato da relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.	Termini relativi ai pareri sui decreti delegati.	<i>Nessun commento</i>
24. Ulteriori disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 5 possono essere adottate, con il rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le stesse procedure, entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore.	Tempi per possibili future correzioni ai decreti delegati.	<i>Nessun commento</i>
25. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.	Riforma a costo zero.	<i>As usual!! In Italia.</i>

TABELLA SINTETICA

Nuove disposizioni concernenti i professori ed i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari

Punti positivi		Punti critici		Punti assolutamente negativi	
c. 7	Rinvio al 2013 della questione concernente i ricercatori. (Punto positivo rispetto alla prospettiva della messa ad esaurimento immediata di tale fascia).	c. 10:	Incarichi di insegnamento (gratuiti o retribuiti) a soggetti italiani o stranieri in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali. (cfr. commento accanto al comma nelle pagine precedenti).	c. 2:	Diritti-Doveri e libertà di ricerca. (cfr. commento accanto al comma nelle pagine precedenti).
c. 8	La delibera di chiamata contiene indicazioni sul tipo di incarico (tempo pieno-tempo definito) ed anche il trattamento economico.	c. 11:	Affidamento gratuito di corsi a ricercatori, assistenti e tecnici laureati. Titolo temporaneo di Professore Aggregato. <u>NORMA LEGISLATIVAMENTE CONTRADDITTORIA.</u> (cfr. commento accanto al comma nelle pagine precedenti).	c. 5:	Procedure per il reclutamento e posti riservati. (cfr. commento accanto al comma nelle pagine precedenti).
c. 9	Chiamata diretta di docenti (PO o PA) stranieri o italiani impegnati all'estero fino ad un massimo di posti del 10% dell'organico di Ateneo. Chiamata per chiara fama. (cfr. commento accanto al comma nelle pagine precedenti).	c. 14:	Istituzione di posti da Ricercatore a Tempo Determinato (RTD) di durata 3+3. Norma critica. Potrebbe diventare positiva a condizione indispensabile che sia integrata con 4 punti: 1) abolizione Assegni di Ric.; 2) stipendio adeguato; 3) libero accesso fondi di ricerca; 4) limitata attività didattica; (cfr. commento accanto al comma nelle pagine precedenti).	c. 6:	Blocco concorsi per PA e PO dalla data di entrata in vigore della legge. (cfr. commento accanto al comma nelle pagine precedenti).
c. 12:	Istituzione di posti di professore straordinario pagati da imprese o fondazioni. I soggetti beneficiari devono avere l'idoneità nazionale oppure avere un'elevata qualificazione scientifica e professionale.	c. 22:	Abrogazione art. 12 L. 341/90. Introduce contraddizione in comma 11. (cfr. commento accanto al comma 11 nelle pagine precedenti).	c. 25	Riforma a costo zero
c. 13:	Convenzioni con imprese o fondazioni, affidate a docenti Universitari con definizione di un compenso aggiuntivo rispetto allo stipendio.				
c. 15:	Valutazione del contratto ai fini della partecipazione a concorsi per la pubblica amministrazione.				
c. 16:	Tempo pieno: 350 ore di didattica di cui 120 di didattica frontale. Tempo definito: 250 ore di didattica di cui 80 di didattica frontale. Retribuzione aggiuntiva in caso di impegni ulteriori relativi alla ricerca, didattica e di governo universitario.				
c. 17:	In pensione a 70 anni per tutti i PA e PO nominati secondo la presente legge. E' abolito il fuori ruolo. (cfr. commento accanto al comma nelle pagine precedenti).				